

# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

## PARERE DEL REVISORE

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto**  
***“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a)***  
***del d.lgs. 18/08/2000, n. 267”***

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 01/07/2017-30/06/2020 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26/06/2017,

- ricevuta in data 10/12/2018, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267”*;
- vista la sentenza n. 00249/2018 di data 08/11/2018 con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, accogliendo il ricorso presentato dalla società Gianni Ganesini & F.lli s.n.c. per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 03/04/2018, ha condannato il Comune di Borgo Valsugana al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente nella misura di euro 1.500,00 oltre alla rifusione del contributo unificato ed agli oneri di legge;
- vista la nota dell’avv.to Flavio Maria Bonazza, legale della ricorrente, di data 05/12/2018 con la quale è stata quantificata in euro 4.188,68 la somma complessiva dovuta dal Comune di Borgo Valsugana in forza della predetta sentenza;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti

locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, le disposizioni contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (T.U.E.L.) ed, in particolare, l'articolo 194;
- considerato che la spesa posta a carico del Comune di Borgo Valsugana dalla sopra indicata sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa configura un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000 e s.m. in quanto conseguente a sentenza esecutiva;
- considerato, altresì, che il medesimo articolo 194, comma 1, del T.U.E.L. prevede la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 20/12/2017 e le successive modifiche;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2017;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

## CONSIDERATO

- ✓ che il debito fuori bilancio ammonta ad euro 4.188,68 e verrà imputato al capitolo “01111.10.01880462-Somme dovute a seguito di sentenze giudiziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, dotato di disponibilità sufficiente;
- ✓ che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria e che, pertanto, non vengono alterati gli equilibri del bilancio 2018-2020 e non sono necessari ulteriori provvedimenti;

## ESPRIME

**parere favorevole** in ordine all’adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione avente per oggetto “*Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267*”.

Trento, 11/12/2018

Il Revisore

*dott. Flavio Bertoldi*

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*